

# AREA SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE

Allegato alla determinazione n° 280 del 22.05.2020

# **BANDO PUBBLICO**

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431

PERIODO GENNAIO-APRILE 2020

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, il bando pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e Culturale n° 280/2020

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### **VISTI:**

- **-la legge** n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- -il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/01 del 17. aprile 2020 Avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n°431, art.11. "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, mediante la quale la Giunta ha dato mandato alla direzione generale dell'assessorato ai Lavori pubblici di predisporre e pubblicare il bando per l'annualità 2020; **Richiamata** la determinazione Ras n°11278/593 DEL 21.04.2020.

#### RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al "Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della L. 431/98 integrate dalle risorse stanziate dalla Regione Sardegna anno 2020.

# Art. 1 Destinatari dei contributi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere residenti nel Comune di Suelli nell'alloggio per il quale si chiede il contributo (la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda);
- 2. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n° 286/98;
- 3. Essere titolari di contratti di locazione (regolarmente registrati o depositati per la registrazione presso il Ministero delle Finanze Ufficio delle Entrate) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva,(il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo).

## **Oppure**

3.1 Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

- 4. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- 5. Non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente;

Qualora il nucleo familiare riceva aiuto economico da parte di una persona fisica o percepisca contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovrà allegare alla domanda una certificazione attestante la provenienza delle risorse economiche, come da modulo allegato.

## **CASISTICA**

A. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità.

- B. Nel caso di aiuti da parte dei Servizi Sociali del Comune di Suelli, dovrà essere indicata la somma ricevuta nell'anno 2020.
- C. Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2020.
- D. Nel caso in cui il nucleo familiare percepisca il reddito di cittadinanza RdC, e parte di esso sia destinato al pagamento del canone di locazione è necessario dichiarare l'importo mensile percepito del RdC nonché la decorrenza.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

# Art. 2 Requisiti della locazione

# La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni e costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo:
- Il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere stipulato a titolo di abitazione principale o esclusiva.

# Art. 3 Esclusioni dal bando di partecipazione

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1. A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo

familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

# Art. 4 Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, **così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

# Art. 5 Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) Fascia A) Isee (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) Fascia B) Isee (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad

  <u>€ 14.162,00</u> rispetto al quale l'incidenza sul valore Isee del canone annuo corrisposto è superiore al 24%

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% dell'incidenza del canone sul valore Isee e non può essere superiore a € 2.320,00.

# Art. 6 Documentazione da allegare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I richiedenti dovranno allegare all'istanza **OBBLIGATORIAMENTE** la seguente documentazione:

- A) Copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Agenzia dell'Entrata;
- B) Auto certificazione, da dichiarare nella domanda( riferita ai redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente percepiti nell'anno 2019 ( ISEE ordinario o ISEE corrente)
- C) Attestazione ISEE in corso di validità, riferita ai redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente percepiti nell'anno 2019. In questo ultimo caso, comunque, l'ufficio si riserva di richiedere il modello ISEE "corrente" nel momento in cui questo diventa disponibile e procederà all'attribuzione del relativo punteggio sulla base dei redditi percepiti nel 2019;

D)

NB Indicare il n. Prot. INPS della DSU o codice di Attestazione ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013;

#### IPOTESI IN CUI E' POSSIBILE PRESENTARE UN ISEE CORRENTE.

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tal redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

E) Copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto. (Mod. F23);

#### oppure

(nel caso in cui la parte locatrice abbia scelto l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca" introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2011).

E) Dichiarazione della parte locatrice di aver optato per la "cedolare secca";

F)Copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone con relativo bollo, alla data di presentazione dell'istanza (**Gennaio –Aprile 2020**).

# oppure

G) Dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per il periodo **Gennaio –Aprile 2020** allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza.

#### oppure

- H) Ricevute bonifici bancari relativi al pagamento dei canoni di locazione per il periodo **Gennaio Aprile 2020**
- I) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente:
- J) Solo per i cittadini extracomunitari copia fotostatica della permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs n° 286/98;
- K) Dichiarazione di impegno a consegnare all'ufficio Servizio sociale del Comune entro e non oltre il 30.01.2020, copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione dal mese di giugno al mese di dicembre 2019.

# Art. 7 Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione all'Isee del beneficiario.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A) è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B) è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00. Per i nuclei che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni, il contributo potrà essere incrementato fino al massimo di 25%.

## Esempi di calcolo dell'ammontare massimo del contributo

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare =  $\[mathcal{\in}\]$  10.000,00;
- Canone annuo effettivo =  $\[ \in \] 3.600,00;$
- Canone sopportabile =  $€10.000,00 \times 14\% = €1.400,00$ ;
- *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo canone sopportabile.*
- Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 € 1.400,00 = € 2.200,00.

## Esempi di calcolo del contributo concedibile(fascia A) con incremento del 25%

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare =  $\[ \in \] 10.000,00;$
- Canone annuo effettivo =  $\[ \] 4000,00;$
- Canone sopportabile =  $€10.000,00 \times 14\% = €1.400,00$ ;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo canone sopportabile.
- Ammontare di contributo erogabile = € 4000,00 € 1.400,00 = € 2.600,00 < €3098,74
- contributo annuo senza incremento=€2600,00
- contributo annuo con incremento= $\{2600,00+0,25x\}$  $\{2600,00=3,250,00$

•

## Esempi di calcolo del contributo concedibile(fascia B) con incremento del 25%

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare =  $\[ \in \] 10.000,00;$
- Canone annuo effettivo =  $\leq 5000,00$ ;
- Canone sopportabile =  $\ell 10.000,00 \times 14\% = \ell 1.400,00$ ;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo canone sopportabile.
- Ammontare di contributo erogabile = €5000,00 €1.400,00 = €2.600,00 <€3098,74
- contributo annuo senza incremento=€3098,74
- contributo annuo con incremento= $\[ \le 3090,74+0,25x \] \[ \le 3098,74=3.873,42 \]$

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione e dello Stato e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni. Se il finanziamento regionale e statale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo comunicato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione e dallo Stato.

Il diritto al contributo decorre dal  $1^\circ$  gennaio 2020, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data.

## Art. 8

# Formazione e pubblicazione della graduatoria.

Il Responsabile dell'Area, procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Si procede alla formulazione di *due distinte graduatorie (una per la fascia A ed una per la fascia B)* dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

La graduatoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro lo stesso termine al Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e culturale. La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

#### Art. 9

## Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S. e dello Stato del relativo finanziamento e che le somme siano contabilmente disponibili. Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 5;

# Art. 10 Termini di presentazione della domanda

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 14.00 del 01.06.2020

# Art. 11 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili reperibili presso:

• Sito Internet del Comune di Suelli;

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete di tutta la documentazione indicata all'art. 6 del presente bando, dovranno pervenire alla pec dell'Ufficio Protocollo (protocollo.suelli@legalmail.it) entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 01.06.2020;

Se spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante oppure all'interno della cassetta della posta posizionata all'ingresso principale dell'ingresso comunale. Non saranno accolte le domande non completate entro tale termine e per le quali sia presentata attestazione ISEE non conforme o con difformità.

#### Art. 12

#### Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale e del vigente Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza, all'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria, inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

# **Art. 13** Informativa trattamento dati personali

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

Lei e/o il destinatario del piano, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

## Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Suelli.

Responsabile della protezione dei dati D.P.O.

Ditta Zuddas-Avv. Ivan Orru di Cagliari

privacy@comune.it

## Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.

I

Il trattamento dei suoi dati è:
□ è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
□ avverrà presso la sede del Comune;
□ sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
6
I suoi dati e/o quelli del partecipante al Bando per l'assegnazione dei contributo per il
sostegno alla locazione, annualità 2019 di cui alla Legge 431/98 art.11

□ non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;

□ saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo.

## Diritti degli interessati;

In ogni momento, Lei e/o il partecipante al Bando per l'assegnazione dei contributo per il
sostegno alla locazione, annualità 2020 di cui alla Legge 431/98 art.11" potrà esercitare il
diritto di:
□ avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa
nazionale
che ne coordina l'applicazione;
□ richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e
della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
□ revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
□ esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
□ opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
□ chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;
$\hfill \square$ presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20
del GDPR.
Per l'esercizio dei suoi diritti e/o del destinatario del piano

## Trattamento dei dati sensibile e giudiziari

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che:

- a) I dati forniti verranno trattati per la determinazione dell'entità dell'eventuale contributo;
- b) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
- c) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'esclusione dalla graduatoria;
- e) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente la formazione delle graduatorie per l'assegnazione del contributo integrativo per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
  - altri soggetti della pubblica Amministrazione.

#### **Art. 14**

Per quanto non espressamente previsto da questo Bando, si fa riferimento alla Legge n°431/98 e n°109/98 ed ai relativi decreti di attuazione, nonché alle disposizioni Regionali in vigore.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica Porru

## LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE INVIATE ANCHE AI SEGUENTI INDIRIZZI

E mail servizisociali.suelli@legalmail.it -cultura@legalmail.it

serv.socioculturale.suelli@gmail.com

Suelli, 22.05.2020

Il Responsabile dell'Area F.to Il Sindaco Garau Massimiliano